Appendice

La Costituzione di Pasquale Paoli, o Costituzione Paolina, promulgata il 18 novembre 1755

Sommario:

- *Il Consiglio di Stato*
- *L'assemblea Generale*
- *l tribunale e i giudici delle Pievi*
- *I Commissari delle Pievi, i capitani ed i luogotenenti d'armi di ogni Pieve*
- *Podestà, Padri del Comune, Stimatori*
- *Leggi penali*
- *Di chi si farà giustizia da solo*
- *Disposizioni per le province di Balagna e NebbiuI Banditi*

L'Assemblea generale del popolo Corso, legittimamente padrone di se stesso, convocata dal Generale secondo le modalità stabilite nella città di Corte nei giorni 16/17/18/1755.
Avendo riconquistato la propria libertà, volendo dare al suo governo una forma stabile e durevole, trasformandolo in una Costituzione capace di

assicurare la felicità della Nazione

Il Consiglio di Stato

L'assemblea ha decretato, e decreta, l'istituzione di un Consiglio di Stato al quale ha conferito e conferisce l'autorità suprema, tanto nel campo politico che in quello militare ed economico, desiderando che sia composto da un Generale, che ne sarà i capo e direttore, e di trentasei presidenti della prima classe e centootto consiglieri della seconda classe. Due terzi saranno della Terra di Comune, e le province di Balagna, di Nebbu e di Capu-Corsu, e l'altro terzo sarà delle province di Di là di Monti.

Saranno suddivisi in tre Camere, che formeranno tre magistrature, ognuna delle quali avrà dodici presidenti e trentasei consiglieri e sarà incaricata di una parte essenziale di Governo.

Così, quella che sarà incaricata degli affari politici si chiamerà Camera di Giustizia, quella che si occuperà degli affari militari sarà la Camera di Guerra, e quella che si occuperà degli affari economici sarà la Camrea delle Finanze.

Dato che la riunione continuativa delle tre camere comporterà spese e problemi alla Nazione, e causerà qualche lentezza nel disbrigo degli affari, la riunione stessa si terrà solo due volte l'anno, per deliberare sui problemi più importanti del governo,

e per rappresentare il Consiglio di Stato nella sua pienezza. Nel tempo restante, il Consiglio sarà rappresentato con la stessa competenza ed energia dal Generale, in quanto Capo, o dal Presidente Generale, coadiuvati da tre Presidenti, un Consigliere da cambiare ogni mese e un altro consigliere che ruoterà ogni dieci giorni, proveniente dalle tre rispettive camere e dal segretario di stato.
Le petizioni al Consiglio saranno indirizzate al generale che, secondo l'importanza e il tipo di argomento, le passerà al Presidente della Camera di spettanza. Questi, dopo averle studiate, le presenterà al Consiglio, dove sarà presa una decisione a maggioranza.
Ogni consigliere e presidente avrà un voto, mentre il Generale ne avrà due.
Il primo a votare sarà il consigliere, cui seguiranno i presidenti, uno dopo l'altro, e infine il Generale.
In caso di parità, dovrà votare anche il segretario, perché sia possibile giungere ad una decisione.
Negli affari di guerra, il voto del generale sarà decisivo. Egli potrà anche *motu proprio,* indipendentemente dai consiglieri, ordinare consultazioni, percorsi, congressi generali e particolari. Tutti i membri del consiglio resteranno nelle loro funzioni a vita, e saranno eletti dal Popolo

nell'Assemblea.

L'Assemblea Generale

L'Assemblea generale sarà convocata una volta l'anno nel luogo scelto dal generale.

Qui, ogni magistrato e funzionario della Nazione sarà tenuto a rendere conto del proprio comportamento. Il Generale parlerà per primo, per rendere conto del proprio e attenderà con sottomissione il giudizio del popolo. Gli altri magistrati e funzionari saranno sottoposti al sindacato di quattro membri della dieta, nominati da questa e dal Generale.

Tribunale e Giudici di Pieve

La grande quantità di affari di Stato e le contingenze della guerra che devono costantemente occupare il consiglio, permettendogli di trovare soluzioni rapide a ogni problema, non permettono al consiglio stesso di occuparsi della cause civili. Per queste sarà eletto un tribunale composto di tre giudici togati e di un cancelliere eleggibile dal Consiglio, davanti al quale tribunale saranno portate tutte le cause superiori alle 50 lire. Le sue sentenze saranno senza appello fino a un massimo di 100 lire, e quelle più elevate saranno appellabili in seconda istanza, ed in ultima presso il Consiglio di Stato.

Le cause al di sotto delle 50 lire saranno decise da

giudici eleggibili in ragione di uno per ogni Pieve, il cui giudizio sarà inappellabile Ogni Giudice dovrà scegliere un notaio come cancelliere, la cui nomina dovrà essere approvata dal Consiglio di Stato. Per il loro sostentamento, i Giudici del Tribunale Civile e quelli delle Pievi potranno ricevere un onorario così stabilito:

- Da 15 lire a 25 lire incluse, 12 soldi..
- Da 25 a 50 lire incluse, 1 lira e 4 soldi.
- Da 50 a 100 lire incluse, 2 lire e 10 soldi.
- Oltre le 100 lire, 5 lire..

Commissari di Pieve, capitani e luogotenenti d'arme di ogni Pieve

L'uniformità necessaria ad assicurare il rispetto degli ordini e la disciplina che i nostro armati dovranno osservare nelle marce e nelle altre spedizioni militari rendono indispensabile la nomina di un commissario per ogni Pieve, di un capitano e di un luogotenente per ogni parrocchia.
Così come i patrioti migliori e più zelanti saranno Commissari, e la loro nomina sarà compito del generale e del Consiglio di Stato, così Capitani e luogotenenti dovranno essere gli uomini più rispettati della Parrocchia. La loro elezione sarà compito della Comunità, e dovrà essere confermata dal generale e dal Consiglio di Stato.

Al Commissario saranno indirizzati gli ordini e le circolari, tanto del Consiglio quanto del Generale, e questi veglieranno sulla loro pronta esecuzione. Per questo è necessario che il Commissario sia riconosciuto come il Capo diretto dagli armati della Pieve. A lui ogni Capitano dovrà fornire la lista degli individui adatti alle marce e quella delle armi presenti nella sua parrocchia. In questo modo, radunando il numero di uomini armati richiesto, il Generale ed il Consiglio potranno agire utilizzando il numero di uomini necessario senza andare oltre e creare difficoltà inutili.
Il Commissario conserverà una copia di queste liste e la invierà gli originali, vidimati personalmente, al Generale. Sarà tenuto, assieme al Capitano, a controllare che i documenti riportino in maniera dettagliata le informazioni, dato che queste saranno poi conservate in un archivio. Nelle marce, sarà costantemente alla testa agli uomini della sua Pieve, per eseguire gli ordini e le disposizioni di chi guiderà la marcia, a cui mostrerà i documenti relativi agli uomini precettati, in modo che sia possibile perseguire gli assenti sulla base delle pene appropriate imposte dal Generale. Questi fisserà, a seconda dei propri impegni sul territorio, una località in cui questi dovranno raggiungerlo, sotto pena di un'ammenda di 20 soldi. La somma

raccolta sarà ripartita fra i partecipanti alla spedizione. Incorreranno nella medesima sanzione tutti coloro che durante la marcia, senza permesso, si allontaneranno dal loro Commissario in misura tale da non poter più udire i suoi ordini. I Capitani, e in loro assenza i luogotenenti, riceveranno dal Governo istruzioni specifiche riguardanti la marcia e altro.
Questi atti saranno trasmessi al Commissario.
In caso di disordini o di altri problemi, dovranno accorrere immediatamente con la la forza armata per arrestare i responsabili ed i colpevoli,
Si occuperanno dell'inventario ufficiale dei loro beni, mobili ed immobili, informando prontamente il Commissario, permettendogli così, dopo aver messo al corrente dei fatti il Governo, di eseguire gli ordini ricevuti in materia. Commissari, capitani e luogotenenti saranno a loro volta passibili di privazione dell'Ufficio e al pagamento di tasca propria delle somme che andranno sprecate a causa della loro negligenza.
Saranno altresì sottoposti alla medesima pena toccata al colpevole nel caso, sempre per loro negligenza, questo non venga arrestato.
Il Commissario resterà in carica a discrezione del generale e del consiglio.
I Capitani ed i Luogotenenti d'armi dovranno

essere sostituiti ogni 5 anni.

I Podestà, i Padri del Comune, gli Stimatori

L'elezione dei Podestà, dei Padri del Comune *(magistrati locali n. d. t.)* degli Stimatori *(addetti alla valutazione dei beni al fine del pagamento delle imposte n. d. t.)* di ogni Parrocchia sarà fatta ogni anno secondo le disposizione dello Statuto della Corsica al capitolo 8, ed ogni Podestà dovrà tenere informato il Governo di ogni avvenimento locale, permettendo così al Governo, attraverso il suo rapporto e quelli inviati dal Capitano d'Armi tramite il Commissario di vegliare sull'ordine e sul rispetto delle leggi..

Leggi Penali

Chi commetterà omicidi volontari o ferirà gravemente con una qualunque arma sarà dichiarato colpevole di avere portato la morte e quindi, caduto nelle mani della giustizia sarà passato per le armi come nemico della società.

Tutti i suoi beni saranno requisiti e distrutti nei limiti del possibile, sempreché non si ritenga conveniente per lo stato acquisirli.

Chiunque ucciderà, o tenterà di uccidere in qualunque modo un nemico per atti offensivi compiuti da questi prima del raggiungimento della pace, non solo sarà dichiarato colpevole di omicidio

volontario, ma sul luogo in cui sorge la sua casa sarà eretta una colonna infame su cui saranno indicati il nome del colpevole ed il crimine da lui commesso. Chi, premeditatamente, al di fuori dei due casi citati di vendetta trasversale o di rottura della pace, ferirà leggermente con colpi d'archibugio o altra arma, sarà condannato, se si presenterà in giudizio, da tre a sei mesi di prigione, a discrezione del Consiglio e in base alla gravità del fatto, e sarà obbligato a pagare 20 soldi per la custodia in carcere. Se si sottrarrà al giudizio, sarà condannato secondo le pene dello Statuto della Corsica. Chi, al di fuori dei casi su citati sparerà premeditatamente colpi d'archibugio con l'intenzione di uccidere, ma senza fare del male, o minaccerà di morte con altre armi sarà condannato dai quattro mesi ai due anni di prigione e al pagamento di 20 soldi per la custodia in carcere, tenendo conto della gravità del fatto, a discrezione del Consiglio.
In caso di contumacia sarà imprigionata la sua famiglia, e in mancanza di questa i suoi parenti prossimi, fino alla sua cattura.
Chi ferirà leggermente nel corso di una rissa sarà condannato da uno a due mesi di prigione e al pagamento di 20 soldi per la custodia in carcere, a discrezione del Consiglio, e in caso di contumacia la sua famiglia sarà imprigionata. Ugualmente, chi

nel corso di una rissa colpirà qualcuno con una pietra o con un bastone, o con qualunque altra arma, sarà condannato da 15 a 20 soldi al giorno per la custodia, a discrezione del Consiglio e se in contumacia, una volta catturato, la pena raddoppierà.

Chi si farà giustizia da solo

Chi impiegherà la forza per prendere un oggetto a qualcuno che non l'abbia rubato ma lo possegga ritenendosi legittimo proprietario e lo faccia con il pretesto che gli appartenga, anche se ciò dovesse risultare vero, non sarà giustificato, e sarà invece condannato alla pena del pagamento da 25 a 50 lire; non potendo pagare, sarà condannato a tre mesi di prigione. Se l'autore non riuscisse a dimostrare che l'oggetto in questione gli appartiene, sarà condannato, oltre alla restituzione dell'oggetto e al pagamento dei danni e degli interessi, al pagamento dalle 100 alle 200 lire, e non potendo pagare alla prigione dai 3 ai 6 mesi. Se poi risultasse che i beni fossero stati sottratti senza alcun motivo, si applicheranno le pene previste dalle leggi criminali.

Nel caso di beni immobiliari, se qualcuno ne entra in possesso con la forza, sottraendolo a chi lo ritenga proprio in buona fede, anche se ne risultasse

legittimamente proprietario, sarà costretto a rinunciare al bene in questione, a restituire il frutto ottenuto dal bene, e condannato alla pena dalle 100 alle 200 lire, e da tre a cinque mesi di prigione, tenuto conto della sua condizione personale e di quella delle terre occupate con la forza.

Per tutti i delitti di cui, per brevità, non si fa menzione, andrà rispettato lo statuto civile della nostra Isola. Ma se qualcuno preleverà una ragazza, contro la sua volontà o quella dei suoi genitori, trasportandola da un luogo all'altro, con l'intenzione di violentarla, sarà condannato a morte. E chiunque afferrasse una donna per strada con la scusa di volerla sposare sarà condannato alla pena di un anno di prigione più il pagamento di 20 soldi al giorno per la custodia.
Nel caso non si presenti spontaneamente, sarà esiliato dall'Isola per tre anni.

Disposizione per le Province di Balagna e di Nebbiu

Per compensare le popolazioni degli inconvenienti derivanti loro dall'allontanamento dei loro ricorsi al Consiglio di Stato, ognuna di queste province sarà governata da una Magistratura Provinciale dipendente dalla Consiglio Supremo, che dovrà essere composto da un Presidente, sostituito ogni

mese, da quattro consiglieri, sostituiti ogni 15 giorni, e da un Consigliere, approvato dal Consiglio supremo. Questi Magistrati dovranno avere oltre alla facoltà di tradurre in giudizio, anche quella di condannare e eseguire le sentenze nelle questioni di piccola criminalità, per cui non siano previsti né la pena di morte né l'esilio dal Regno con l'obbligo di informare della propria attività il Consiglio Supremo ogni mese. Per i reati che prevedano pena capitale o esilio, la Corte Provinciale potrà soltanto istruire i processi e giungere alla sentenza, senza però poterla applicare, comunicandola invece al Consiglio Supremo che si pronuncerà sulla sua esecuzione.

Le cause civili in queste province devono essere esaminate e risolte da un Giudice Generale che avrà facoltà di rendere giustizia fino alla somma di 400 lire. Fino a 25 lire la sentenza sarà senza appello, Fra le 25 e le 30 lire si potrà ricorre alle magistrature suddette, dalle 50 alle 400 al tribunale civile. Si pagheranno onorari ai giudici suddetti secondo le tariffe già indicate, cui andrà aggiunta la metà per i servizi dei cancellieri. I giudici suddetti dovranno essere residenti nello stesso luogo di quelli che hanno emesso la prima sentenza.

I banditi

I colpevoli di omicidio o di altri delitti commessi prima del giorno 15 dello scorso mese di luglio saranno graziati, se la pace sia stata ottenuta dalla parte offesa (diritto di faida, n. d. t.) a patto che ne sia portato atto notarile davanti al generale e al Consiglio Supremo, oppre attestazione del curato del Podestà e del Padre del Comune delle rispettive residenze. E' però posta la condizione che ciascun bandito abbia pagato la somma di lire 25 per le spese di giustizia. Nel caso il delitto sia stato commesso dopo la data suddetta, e dopo l'elezione di un nuovo Genrale, è lasciato alla discrezione di questo nuovo generale la possibilità di assoluzione dei colpevoli, tramite la grazia e una pena pecuniaria comminata in modo tale da non diventare un esempio negativo.

Pasquale Paoli